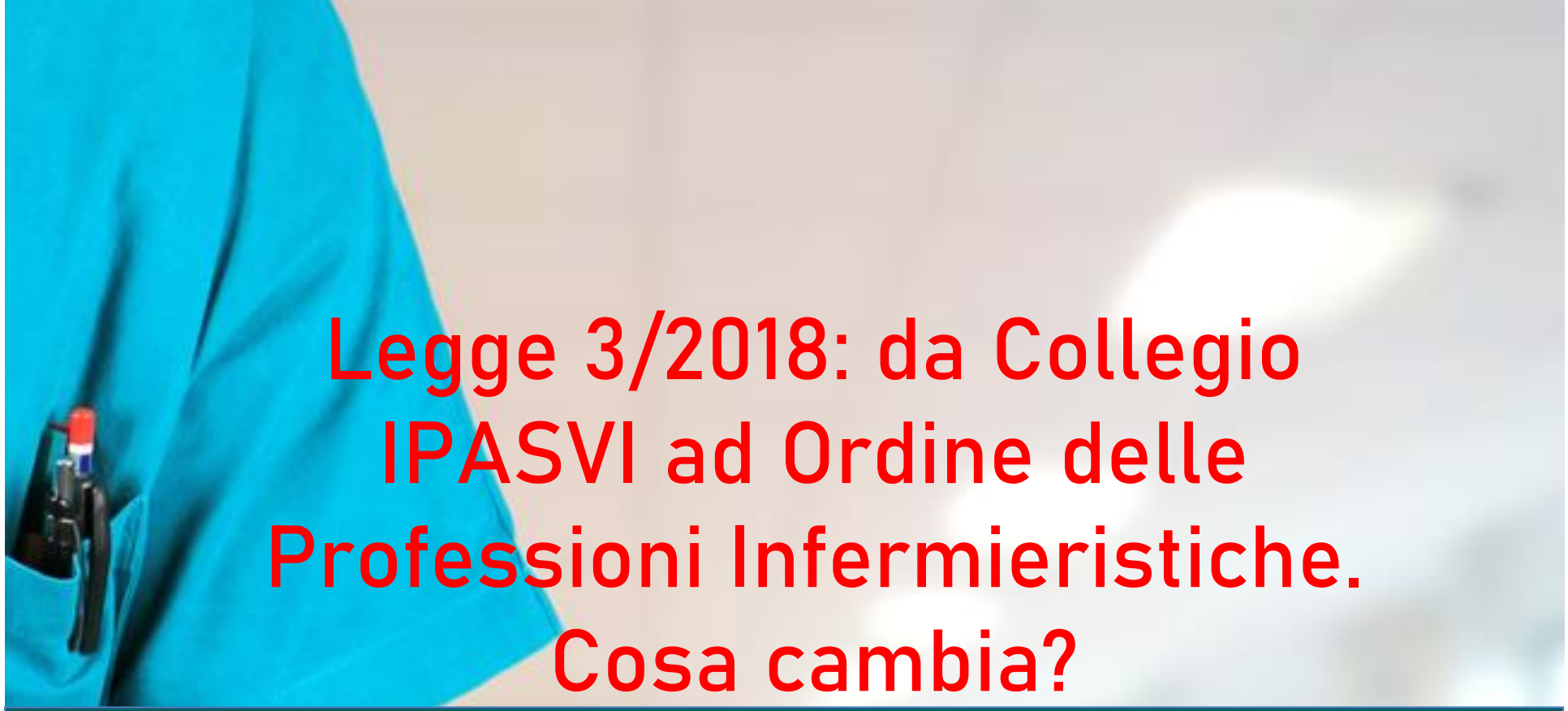

Legge 3/2018: da Collegio IPASVI ad Ordine delle Professioni Infermieristiche. Cosa cambia?

A. Navanteri

OPI
ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE
VARESE

Un po’ di storia…

- Istituzione e nascita dei collegi Ipasvi nel 1954 con la Legge del 29 ottobre n. 1049 *“Istituzione dei Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d’infanzia”*.
- Con la Legge n° 43 del 1 febbraio 2006 *“Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”, si* dispone anche l’istituzione degli ordini professionali e si disciplina l’attivazione delle funzioni di coordinamento.

OPI ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE VARESE

Fino al 2018…

- tra le professioni sanitarie esistevano solo gli ordini professionali dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), dei veterinari (FNOVI) e dei farmacisti (FOFI).
- nella struttura organizzativa del collegio IPASVI erano presenti gli albi degli infermieri, degli assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia. Questo è stato l'odine professionale più grande che si è costituito nel 2018 con la legge n. 3.

OPI ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE VARESE

Istituzione degli ordini professionali: Legge n° 3 dell'11 gennaio 2018 *"Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute".*

- Con questa legge si è costituito l'ordine delle ostetriche (FNOPO), l'ordine delle professioni infermieristiche (FNOPI) che comprende gli albi di infermieri ed infermieri pediatrici, ed infine il maxi ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM-PSTRP).

OPI ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE VARESE

Legge 3/2018 *«Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»*

articolo 1: delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano. Il Governo ha 12 mesi di tempo per approvare un insieme di decreti legislativi, nel rispetto delle norme dell'Unione Europea e degli standard internazionali per l'etica nella ricerca medica sugli esseri umani;

articolo 2: stabilisce chiaramente quali sono i comitati etici territoriali, questi non dovranno essere più di 40, ai quali si accostano quelli a valenza nazionale (per un numero massimo di 3), di cui uno sarà adibito alla sperimentazione pediatrica;

articolo 3: ha inserito un piano per la divulgazione della medicina attenta alle differenze per sesso e per genere. Questo compito è a carico del Ministero della salute e deve avvenire entro il termine di 12 mesi dall'approvazione della legge;

Legge 3/2018 *«Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»*

articolo 4: rappresenta uno dei punti principali della legge, in quanto è in questo articolo che si attua la riforma della disciplina delle professioni sanitarie, in parte novellando il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946. Viene inserita la possibilità di istituire nuovi ordini professionali, che sono definiti come "enti pubblici non economici", per gli albi con numero di iscritti maggiore di cinquantamila. Si tratta di ordini che saranno costituiti a livello territoriale;

articolo 5: introduce l'area delle professioni socio sanitarie, con il rispettivo riconoscimento come personale sanitario, non più ruolo tecnico per OSS, educatori, sociologi ed assistenti sociali;

Legge 3/2018 *«Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»*

articolo 6: modifica l'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n° 43, intitolato "individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie". Prima era prevista la sola individuazione di nuove professioni sanitarie, con questa legge anche l'istituzione di nuove professioni che non trovano rispondenza in nessuna professione già riconosciuta e il cui esercizio dove necessariamente essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali. La novità è inoltre che l'individuazione può avvenire anche su iniziativa di associazioni professionali.
La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni sanitarie avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con altre professioni già esistenti.

articolo 7: parla del riconoscimento delle nuove professioni di osteopata e di chiropratico. Tramite un accordo stipulato nella Conferenza Stato-Regioni, da approvare entro il termine di tre mesi, che stabiliranno gli ambiti di attività e le funzioni di queste due nuove professioni. Il Ministero dell'Istruzione, dovrà invece definire, in modo chiaro e dettagliato, il percorso universitario indispensabile per accedere a queste due professioni;

Legge 3/2018 *«Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»*

articolo 8: prevede che il Consiglio Nazionale dei chimici si trasforma in Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici;

articolo 9: vengono definite professioni sanitarie anche le figure del biologo e dello psicologo;

articolo 10: prevede l'istituzione dell'elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici all'interno dell'Ordine degli ingegneri;

articolo 11: modifica alcuni punti del testo della Legge Gelli sulla responsabilità medica, in maniera particolare sull'azione di responsabilità amministrativa della struttura sanitaria nei confronti del professionista sanitario in caso di colpa grave o di dolo. Per esempio viene deciso che l'importo della sanzione amministrativa non deve essere maggiore alla somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell'anno di inizio della condotta lesiva. A sua volta la rivalsa richiesta dalla compagnia assicurativa non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, compresa la retribuzione lorda, ottenuta nell'anno di inizio di quella condotta lesiva;

Legge 3/2018 *«Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»*

articolo 12: apporta dei cambiamenti al reato di esercizio abusivo della professione. In particolare sono state aumentate le sanzioni, con la sanzione amministrativa che va dai diecimila a cinquantamila euro, ed una reclusione dai sei mesi ai tre anni. Questa pena può crescere fino ad un massimo di cinque anni di reclusione e settantacinquemila euro di multa nel caso in cui il professionista abbia indotto altre persone a compiere il medesimo reato. Se invece l'abuso riguarda una professione per la quale è richiesta un'abilitazione speciale concessa dallo Stato o si tratta di un'arte sanitaria, la reclusione va dai tre ai dieci anni;

articolo 13: parla delle sanzioni riservate al farmacista che commercia delle sostanze dopanti, senza che vi sia una prescrizione medica, in questo caso la pena che va dai due ai sei anni di reclusione e la multa varia da cinquemila a settantasette mila euro;

articolo 14: dice che nel caso di delitto colposo c'è l'aggravante qualora il danno è stato recato ad una persona ricoverate presso delle strutture sanitarie;

OPI ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE VARESE

Legge 3/2018 *«Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»*

articolo 15: introduce disposizioni per la formazione medica specialistica e dei medici extracomunitari. Nel dettaglio viene riconosciuta la possibilità, ai cittadini stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita nella nazione di origine, di partecipare alle iniziative di formazione o di aggiornamento, sono incluse quelle che richiedono un'attività clinica, però senza ottenere il riconoscimento del titolo ma con la sola autorizzazione fornita dal Ministero della Salute. Inoltre, questa autorizzazione non potrà avere una durata complessiva superiore ai due anni;

articolo 17: modifica il ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della Salute, con la diminuzione del divario che c'è tra gli stipendi dei dirigenti delle professionalità sanitarie dipendenti da enti ed aziende del SSN e quelli del Ministero della salute;

articolo 18: "Disposizioni finali" con le quali vengono mantenute le competenze legislative delle Regioni, sia a statuto ordinario che speciale, comprese le province autonome.

Legge 3/2018 «*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*»

ENTI SUSSIDIARI DELLO STATO: oltre alle funzione di ente ausiliario, assicura compiti amministrativi in luogo e per conto dello Stato

DECRETO 13 marzo 2018

Costituzione degli Albi delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione e della Prevenzione

DECRETO 15 marzo 2018

Procedure per la composizione dei seggi elettorali e le procedure di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Ordini delle professioni sanitarie

OPI ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE VARESE

Legge 3/2018 «*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*»

DECRETO 11 giugno 2019

Determinazione della composizione del consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche

DECRETO 11 giugno 2019

Determinazione della composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche

OPI ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE VARESE

Legge 3/2018 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute)

2 commissioni
Inf + inf ped

- Nasce la commissione Albo, a livello provinciale e centrale, in rappresentanza dei professionisti iscritti nei differenti albi gestiti dall'ordine
- Anche per questa è previsto un Presidente, un vice e segretario, a seconda del numero complessivo degli iscritti;
- Si delinea una chiara separazione nell'azione disciplinare della funzione istruttoria da quella giudicante;
- Le elezioni sono regolamentate in modo differente garantendo la terzietà del seggio e vengono convocate ogni 4 anni (più seggi, possibile voto telematico, più giorni..);
- Il Presidente del Collegio dei Revisori è un revisore contabile iscritto nell'apposito registro.

Un consulente esterno

OPI ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE VARESE

interessi pubblici che l'ordinamento attribuisce agli ordini

1) Qualità della prestazione professionale
(formazione, verifica competenze, albo delle competenze, abusivismo, tutela legale, amministrativa…)

2) Valorizzazione della funzione sociale
(rappresentanza nelle istituzioni, modelli organizzativi innovativi, rapporti con le associazioni…)

3) Salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei CD
(Rispetto, dignità, lealtà, uso dei social…)

Nomina di un portavoce

Tutela della salute individuale e collettiva

OPI ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE VARESE

Art. 4 Legge 3/2018, gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:

a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;

b) sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;

c) promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;

OPI ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE VARESE

d) verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;

e) assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

f) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;

g) rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;

h) concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;

OPI
ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE
VARESE

i) separano, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispettiva professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti preordinati all'instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all'organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l'apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito. I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza;

l) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.